



PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI TORRE PELLICE

C.A.P. 10066 - Tel. 0121/953221-953035 - Fax 0121/933344 - P.IVA 01451120016\

Approvato con deliberazione C.C. n. 68 del 30.11.98

### REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

#### ART. 1

##### **Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

#### ART. 2

##### **Definizione di passo carrabile**

Si intende per passo carrabile, secondo la definizione dell'art. 3 n. 37 del Codice della Strada, quel manufatto costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

### **ART. 3**

#### **Autorizzazione alla costruzione**

Sulle strade di proprietà comunale e, ai sensi dell'art. 26 3c del Codice della Strada, nei tratti di strada statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie parimenti si intendono automaticamente autorizzati i nuovi passi carrabili relativi a costruzioni esistenti o in costruzione, in sede di rilascio di concessioni edilizie o autorizzazioni edilizie che ne prevedano la realizzazione.

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni entro il 31.12.1999.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed urbanistiche e del Codice della strada e del relativo Regolamento d'esecuzione.

Per i passi carrai esistenti alla data d'entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2, del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

### **ART. 4**

#### **Ufficio comunale competente**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico che vi provvede sentito il parere dell'Ufficio Vigili Urbani previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria, previo deposito della relativa cauzione. Nella documentazione tecnica devono essere precisate le dimensioni del passo carraio fronte strada pubblica ed eventuale spazi adiacenti da occupare e/o ostacoli su suolo pubblico.

### **ART. 5**

## **Spese e cauzione**

Per ogni domanda di cui all'art. 4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con delibera della Giunta Comunale da aggiornarsi ogni anno, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

### **ART. 6**

#### **Formalità del provvedimento di autorizzazione**

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo art. 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata e modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

### **ART. 7**

#### **Canone ed altri oneri**

Per ogni passo carraio autorizzato è dovuto un canone, a favore del Comune, da corrispondersi in annualità, ovvero in unica soluzione, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati con delibera del Consiglio Comunale da aggiornarsi annualmente.

Ogni passo carraio può inoltre essere assoggettato alla relativa tassa (o canone) per l'occupazione del suolo stradale, secondo le normative vigenti in materia.

### **ART. 8**

#### **Riconoscimento del passo carraio**

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso-spese da determinarsi con atto della Giunta Comunale.

## **ART. 9**

### **Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo e gli altri oneri sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, salva ripartizione fra gli stessi in rapporto proporzionale all'utilità che dall'uso del passo riceve ciascuno di essi.

## **ART. 10**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o violazione alle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione, sono punite ai sensi degli artt. 106 e seguenti del R.D. 3.3.34 n. 383 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entrerà in vigore il 60° giorno successivo alle approvazioni e pubblicazioni di legge.